Documento firmato digitalmente
Il Giudice
GRAZIELLA GLENDI

Sentenza n. 228/2025
Depositata il 24/11/2025
Il Segretario
CRISTINA STACCHINI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:

GLENDI GRAZIELLA, Giudice monocratico

in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 125/2025 depositato il 14/05/2025

proposto da

Mauro Falaschi - FLSMRA59P22D815U

Difeso da
Martina Avv. Morozzi - MRZMTN76R56D612Q
Diletta Avv. Ariano - RNADTT79E67D583R

ed elettivamente domiciliato presso martinamorozzi@pec.avvocati.prato.it

contro

Societa' Risorse Societa' Per Azioni In Forma Abbreviata So. Ri. S.p.a. - 01907590978

Difeso da
Emilia Messina - MSSMLE94P63G942P

ed elettivamente domiciliato presso emimessina@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CONTESTAZIONE n. PROT. 2025-10139 IMU 2020
- CONTESTAZIONE n. PROT. 2025-10139 IMU 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2025 depositato il

11/11/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente:
Resistente:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto, Mauro Falaschi, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugnava il diniego del 1° aprile 2025 di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento IMU n. 5687258 e n. 5687275 emessi il 20 dicembre 2024, relativi agli anni 2020 e 2021. Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento degli atti alla So.Ri. s.p.a. con istanza presentata il 18 febbraio 2025, in quanto l'immobile oggetto di accertamento costituente la *ex* casa coniugale era stato assegnato dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Prato 29 agosto 2014, n. 990, allegata all'istanza, alla *ex* coniuge che vi abitava con la figlia, per cui l'IMU non era dovuta.
Il ricorrente contestava il diniego perché l'ente impositore aveva erroneamente ritenuto che l'esenzione sulla casa assegnata all'*ex* coniuge sussistesse solamente fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, quando, invece, nella sentenza era espressamente sancito, al punto 2 delle condizioni di divorzio, che la casa coniugale "resta in assegnazione alla sig.ra Alessandra Fiorucci fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età della figlia Sofia, o se prima, fino al momento in cui la stessa sarà economicamente autosufficiente". Nei periodi oggetto di accertamento, la figlia, nata il 9 aprile 1997, non aveva ancora compiuto 26 anni di età, né era economicamente autosufficiente, godendo solo di esigue somme erogate per borsa di studio, come da certificazione dei redditi che veniva prodotta. Inoltre, il ricorrente osservava come non corrispondesse al vero quanto affermato dalla So-Ri nell'impugnato diniego, ovvero che la c.d. nuova IMU avesse modificato la disciplina precedente, dal momento che la disciplina sul regime derivante dal provvedimento di assegnazione della casa era stata, piuttosto, allargata anche per il contesto delle convivenze di fatto, secondo la chiara interpretazione resa dalla circolare del Dipartimento Finanze del MEF n. 1 del 18 marzo 2020, in cui, infatti, si legge che "nulla è mutato rispetto alla precedente disciplina". Sicché, indipendentemente da un rapporto di *coniugio*, l'imposta va pagata secondo le regole ordinarie solamente in assenza di figli, o in presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti, venendo in questi casi meno anche il diritto all'assegnazione della *ex* casa coniugale.
Il ricorrente, di conseguenza, chiedeva alla Corte adita, previa sospensione dell'esecuzione da valutare anche per il riflettersi della pretesa sugli anni successivi 2022 e 2023, di annullare il provvedimento impugnato e, con esso, anche gli avvisi di accertamento "presupposti" per violazione di legge, e dichiarare ed accertare nel merito l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa e la non debenza dell'imposta IMU per l'immobile di cui trattasi anche per gli anni 2022 e 2023, vinte le spese.
Fissata l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione con modalità da remoto, comparivano le parti e il difensore della So. Ri. s.r.l., che nel frattempo aveva formulato istanza di accesso agli atti, ma non si era ancora costituito, si opponeva verbalmente all'accoglimento. La Corte, in composizione monocratica, sentite la parti, "ritenute le evidenze di fondatezza dei motivi di ricorso, salva la migliore valutazione nel merito, valutato il *periculum* in relazione a quanto sopra e alle condizioni economiche della parte", accoglieva l'istanza di sospensione, compensando le spese della fase.
Alla pubblica udienza, come richiesto dal ricorrente, di trattazione del merito, fissata sempre con modalità da remoto, compariva il difensore del Falaschi il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso e, avendo il difensore della So.Ri comunicato telefonicamente alla Segreteria asserite e non meglio specificate difficoltà di collegamento, pur avendo in precedenza agevolmente partecipato all'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione da remoto, il Giudice monocratico, verificato agli atti che la parte resistente non era costituita, né vi erano giustificati motivi di differimento, tratteneva il

ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti, sentita la parte costituita comparsa all'udienza, va subito rilevato che, nella specie, si tratta dell'impugnazione di dinego espresso di autotutela, al quale va applicata la novellata disciplina introdotta nello Statuto dei diritti del contribuente. Pertanto, per prima cosa, occorre verificare se il diniego impugnato rientra nella fattispecie dell'autotutela obbligatoria o facoltativa.
Ai sensi dell'art. 10-*quater* dello Statuto dei diritti del contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha l'"obbligo" di annullare gli atti impositivi quando ricorre uno dei casi tassativamente previsti dalle lett. a) - g) del comma 1 del citato art. 10-*quater* e quando non ricorre una delle circostanze previste dal comma 2 del medesimo articolo.
Con riferimento ai casi previsti al comma 1 dell'art.10-*quater*, è indicato, alla lett. e), l'"*errore sul presupposto d'imposta*", e, nella specie, si tratta proprio di questa ipotesi, in quanto l'ente impositore con gli atti di accertamento oggetto della richiesta del contribuente di annullamento, ha preteso l'IMU ritenendo sussistenti i presupposti per l'imposizione in quanto, come si legge nel diniego impugnato, con il raggiungimento della maggiore età della figlia sarebbe venuto meno il regime di affidamento e, con esso, l'equiparazione ad abitazione principale esente della "*casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso*", ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n.4, della legge n. 160/2019.
Con riferimento, poi, alle circostanze previste dal comma 2 dell'art.10-*quater*, al verificarsi delle quali l'obbligo di cui al comma 1 non sussiste, ovvero l'essere intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria, nonché l'essere decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione, nella specie non ricorre, né l'una, né l'altra, in quanto gli atti di accertamento non sono stati neppure impugnati, sicché non è intervenuta nessuna sentenza, e l'istanza di autotutela è stata presentata dal contribuente all'ente in data 18 febbraio 2025, prima, quindi, del decorso di un anno dalla definitività degli atti.
Appurato, dunque, che si tratta di ipotesi di autotutela "obbligatoria", occorre, allora, ulteriormente verificare, nella concreta fattispecie, se gli atti di accertamento fossero davvero inficiati da errore sul presupposto di imposta, sempre, e solo, al fine di riscontrare se vi fosse, o meno, in capo alla So.Ri. l'obbligo, imposto *ex lege*, di annullarli.
Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la consolidatissima giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce delle disposizioni che regolano gli effetti della separazione personale o del divorzio, "l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente" (Cass. n. 25604/2018; Cass. n. 3015/2018). Sicché "la revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'*habitat* domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario" (Cass. n. 20452/2022).
L'assegnazione dell'*ex* casa coniugale ha, dunque, quale presupposto, non solo la convivenza con i figli minori affidati (tenuto, per di più, conto che il regime ordinario è ormai quello dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori e, quindi, sono rarissimi i casi di affidamento ad uno solo dei genitori, tanto è vero che anche la figlia del ricorrente era stata affidata congiuntamente a entrambi i genitori, come si evince dalla sentenza), bensì anche la convivenza con i figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
Orbene, la disciplina IMU, anche a seguito della legge n. 160/2019, laddove fa riferimento alla

equiparazione ad abitazione principale della casa "*assegnata al genitore affidatario dei figli*" in base a provvedimento del giudice e al "*diritto di abitazione in capo al genitore affidatario*", di cui al comma 741, lett. c), n. 4, legge n. 160/2019, da leggersi in combinato disposto con l'individuazione della soggettività passiva del "*genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli*", di cui al comma 743 dell'art. 1 della medesima legge, non può che interpretarsi in maniera conforme ai presupposti civilistici per l'"assegnazione" della casa coniugale, che, come visto, è istituto afferente, non soltanto alla coabitazione con i figli minorenni, bensì anche con i figli divenuti maggiorenni (e quindi non più soggetti ad affidamento), ma non ancora economicamente autosufficienti. Siffatta (peraltro assai ovvia) interpretazione di coerenza della disciplina fiscale con quella civilistica è stata confermata, come ricordato dal ricorrente, dal Dipartimento Finanze MEF con la circolare n. 1 del 18 marzo 2020, secondo cui "la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina".
Deve, poi, sottolinearsi, che, facendo riferimento, sia il comma 741, lett. c), n. 4, sia il comma 743, dell'art. 1, legge n. 160/2019, al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, l'ente impositore non ha alcuno spazio di sindacato sul detto provvedimento, in quanto è in base ad esso che resta ferma l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata. Nella specie, l'assegnazione della *ex* casa coniugale alla *ex* moglie è stata stabilita dalla sentenza del Tribunale di Prato, prodotta agli atti, "fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età della figlia, o, se prima, fino al momento in cui la stessa sarà economicamente autosufficiente", circostanza che il ricorrente ha comprovato, con la documentazione prodotta, non essersi verificata negli anni accertati 2020 e 2021.
Di conseguenza, deve ritenersi che, mancando il presupposto per l'imposizione in capo al ricorrente in ragione dell'assegnazione dell'immobile costituente la *ex* casa coniugale alla *ex* moglie, nella fattispecie in esame sussiste la manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione individuata dalla lett. e) del comma 1, dell'art. 10-*quater* dello Statuto dei diritti del contribuente. Quindi, l'ente impositore aveva, ed ha, l'obbligo di annullare gli avvisi di accertamento IMU n. 5687258 e n. 5687275 nell'esercizio del proprio potere di autotutela, come normativamente prescritto.
Non avendolo fatto, il diniego impugnato va annullato proprio perché difforme dall'obbligo sancito dalla legge.
Il giudice nulla può, invece, direttamente statuire sui detti avvisi di accertamento IMU, posto che essi non sono stati impugnati davanti all'organo giurisdizionale nel termine previsto dall'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Tanto è vero che l'atto impugnabile davanti all'organo giurisdizionale, nel caso di violazione da parte dell'ente impositore dell'obbligo a suo carico di annullamento in autotutela, non è l'atto del quale il contribuente ha chiesto all'ente l'annullamento in autotutela, bensì "*il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela*", ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-*bis*), d.lgs. n. 546/1992. Gli avvisi di accertamento neppure costituiscono, come sembra ipotizzare la difesa del Falaschi nelle conclusioni formulate in ricorso, "atti presupposti" al diniego, sui quali il giudice possa pronunciarsi trattando il diniego, in quanto sono, invece, propriamente gli atti impositivi oggetto della denegata istanza di autotutela, sui quali, come detto, il giudice può statuire solamente se avverso ad essi è stato proposto tempestivo ricorso, essendo, in difetto, qualsivoglia richiesta inammissibile. In conseguenza del pronunciato annullamento del diniego impugnato, graverà, dunque, sull'ente impositore, tenuto ad attenersi al *dictum* del giudice sulla sancita sussistenza dell'obbligo prescritto dall'art. 10-*quater* dello Statuto dei diritti del contribuente, il compito di provvedere, in assolvimento al detto obbligo, ad annullare gli avvisi di accertamento di cui trattasi. Con possibilità del ricorrente, nella denegata ipotesi in cui l'ente non provvedesse, di ricorrere *ex* art. 70, d.lgs. n. 546/1992, al giudizio di ottemperanza, con ogni conseguenza a carico dell'ente stesso. Siffatto rimedio, già prospettato, nella vigenza della pregressa disciplina, dalle Sezioni Unite 27 marzo 2007 n. 7388, si appalesa, infatti, nella disciplina attuale, strumento perfettamente conforme al dettato normativo sugli "*obblighi*

derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria" di cui al citato art. 70.
Tanto meno il giudice adito può statuire alcunché con riferimento agli anni 2022 e 2023, trattandosi di richieste inconferenti che esulano *in toto* dal diniego impugnato.
Le spese, infine, tenuto conto che la parte resistente non si è costituita in giudizio, vanno liquidate a carico della So.Ri. a favore del ricorrente solamente per le fasi di studio e introduttiva, in base allo scaglione di valore e nei minimi vista la contenuta difficoltà, in € 463,00 (di cui € 284,00 per la fase di studio ed € 179,00 per la fase introduttiva), oltre accessori come di legge e rimborso del CUT versato.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla il diniego espresso di esercizio del potere di autotutela obbligatoria degli avvisi di accertamento IMU anni 2020 e 2021. Condanna la So.Ri. s.p.a. a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate in € 463,00, oltre accessori come di legge e rimborso CUT.
Prato, 3 novembre 2025.

Il Giudice monocratico Graziella Glendi